Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma — Sabato 19 agosto** | **Numero 195**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1119 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1° del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 91, che regola la corresponsione del prezzo del cambio nel pagamento delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio all'estero;

Considerato che per i funzionari di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, destinati all'estero presso le Regie rappresentanze diplomatiche e consolari, con incarico permanente, in qualità di consiglieri o addetti, o ispettori dell'emigrazione, vanno applicate le disposizioni del citato R. decreto-legge concernenti i funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 91, che regola la corresponsione del prezzo del cambio nel pagamento delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio all'estero, per i funzionari di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione in servizio all'estero con incarico permanente a norma dell'art. 8 del testo unico della legge sull'emi-

grazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, sono applicabili le norme stabilite dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 91.

Art. 2.

Gli assegni indennità o diarie da corrispondersi ai funzionari di ruolo del Commissariato generale della emigrazione di cui al precedente articolo saranno fissati in relazione alle diverse destinazioni con decreto del ministro degli affari esteri.

Art. 3.

Non è dovuto il prezzo del cambio in confronto dello stipendio mensile al personale del Commissariato generale dell'emigrazione inviato all'estero con incarichi di carattere temporaneo. Ad esso sarà soltanto corrisposto, in aumento degli ordinari assegni, l'indennità di missione da stabilirsi di volta in volta con decreto del ministro degli affari esteri, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° febbraio 1922, e da tale data rimane abrogata ogni disposizione diversa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SCHANZER.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1121 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e il relativo regolamento, approvato con Nostro decreto del 22 dicembre 1921, n. 2046;

Ritenuto che gli Enti di credito rappresentati in seno allo Istituto per le bonificazioni toscane hanno dato affidamento di finanziare le opere di bonifica della Toscana assunte da Enti autonomi e che il detto Istituto potrà, con la propria assistenza e vigilanza sull'attività dell'Ente agevolare il promesso finanziamento;

Che perciò avendosi motivi di presumere che non mancheranno i mezzi per l'esecuzione della bonifica è opportuno affidarla ad un Ente autonomo a sensi della citata legge;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Ente autonomo, con sede in Follonica, per l'esecuzione della bonifica di Piombino, Vignale, Prato Ranieri, Frassine, Scarlino, Pian d'Alma, Gualdo, Pian di Rocca e Ghirlanda la cui delimitazione territoriale risulta dal tipo firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, salve le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del piano di massima delle opere.

Oltre alle opere di bonifica idraulica l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento anche se non ricadenti nel comprensorio dell'Ente e, in luogo dei Comuni e della Provincia, anche alla viabilità ordinaria, in quanto è necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.

Spetterà pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio, nonchè quelle di miglioramento agrario, compresa l'irrigazione e di difesa antimalarica della zona bonificata.

Art. 2.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto nel modo indicato dagli articoli 2 e seguenti del citato regolamento 22 dicembre 1921.

Art. 3.

Il rappresentante della Provincia e dei Comuni potrà essere scelto anche all'infuori dei componenti il Consiglio provinciale e comunale.

Il ministro dei lavori pubblici prescriverà il termine entro il quale dovrà procedersi dalla Provincia e dai Comuni alla designazione del loro rappresentante provvedendo direttamente alla nomina quando non sia fatta nel tempo stabilito.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla sua costituzione il Consiglio presenterà al Ministero dei lavori pubblici il regolamento interno dell'Ente, il progetto di massima delle opere da eseguire ed il piano di svolgimento dei lavori.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà provveduto ad assegnare all'Ente i fondi necessari per la gestione tecnica ed amministrativa e per l'esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Tutti i proventi di qualunque specie ricavabili a termini dell'art. 15 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, andranno a profitto del bilancio dell'Ente.

Art. 6.

L'Ufficio del Genio civile di Grosseto è incaricato di stabilire con la rappresentanza dell'Ente le modalità di consegna dei progetti compilati o in corso di compilazione, nonchè di trapasso della gestione delle opere in corso che rientrino nel compito affidato all'Ente medesimo.

Art. 7.

A bonifica compiuta l'Ente provvederà alla consegan delle opere agli Enti proprietari interessati, a norma delle vigenti leggi e cesserà da ogni funzione.

Le operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed il servizio dei prestiti eventualmente contratti saranno assunti secondo la rispettiva competenza dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — BERTINI — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1122 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e il relativo regolamento approvato con Nostro decreto del 22 dicembre 1921, n. 2046;

Ritenuto che gli Enti di crediti rappresentati in seno all'Istituto per le bonificazioni toscane hanno dato affidamento di finanziare le opere di bonifica della pianura di Sesto, ove siano affidati ad un Ente autonomo e che il detto Istituto, il quale ebbe già il merito di promuovere lo studio del progetto potrà agevolare con la propria assistenza o vigilanza sull'attività dell'Ente il promesso finanziamento;

Considerato perciò che, dovendo fondatamente presumersi che non mancheranno i mezzi per l'esecuzione della bonifica è opportuno affidarla ad un Ente autonomo a sensi della citata legge;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Ente autonomo con sede in Firenze per l'esecuzione della bonifica della pianura in destra d'Arno nei comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Brozzi la cui delimitazione territoriale risulta dal tipo firmato d'ordine Nostro dai ministri proponenti, salve le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del piano di massima delle opere.

Oltre alle opere di bonifica idraulica l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idrauliche connesse col bonificamento, anche se non ricadenti nel comprensorio dell'Ente, e, in luogo dei Comuni e della Provincia, anche alla viabilità ordinaria in quanto sia necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.

Spetterà pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nonchè quelle di miglioramento agrario e irrigazione del proprio territorio.

Art. 2.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto nel modo indicato dagli articoli 2 e seguenti del citato regolamento 22 dicembre 1921.

Art. 3.

Il rappresentante della Provincia e dei Comuni potrà essere scelto anche all'infuori dei componenti il Consiglio provinciale o comunale.

Il ministro dei lavori pubblici prescriverà il termine entro il quale dovrà procedersi dalla Provincia e dai Comuni alla designazione del loro rappresentante, provvedendo direttamente alla nomina quando non sia fatta nel tempo stabilito.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla sua costituzione il Consiglio presenterà al Ministero dei lavori pubblici il regolamento interno dell'Ente, il progetto di massima delle opere da eseguire ed il piano di svolgimento dei lavori.

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici sarà provveduto ad assegnare all'Ente i fondi necessari per la gestione tecnica ed amministrativa e per l'esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Tutti i proventi di qualunque specie ricavabili a termini dell'art. 15 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, andranno a profitto del bilancio dell'Ente.

Art. 6.

A bonifica compiuta l'Ente provvederà alla consegna delle opere agli Enti o proprietari interessati a norma delle vigenti leggi e cesserà da ogni funzione.

Le operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed il servizio dei prestiti eventualmente contratti saranno assunti secondo la rispettiva competenza dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 13 luglio 1922

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — BERTINI — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO

Il numero 1123 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e il relativo regolamento approvato con Nostro decreto del 22 dicembre 1921, n. 2046;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Ente autonomo con sede in Salerno per l'esecuzione della bonifica del bacino del Sele, la cui delimitazione territoriale risulta dal tipo firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, salvo le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del piano di massima delle opere.

Oltre alle opere di bonifica idraulica l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento, anche se non ricadenti nel comprensorio dell'Ente, e, in luogo dei Comuni e della Provincia, anche alla viabilità ordinaria, in quanto è necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.

Spetterà pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio, nonchè quelli di miglioramento agrario di irrigazione e di difesa antimalarica della zona bonificata.

Art. 2.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto nel modo indicato dagli articoli 2 e seguenti del citato regolamento 22 dicembre 1921.

Art. 3.

Il rappresentante della Provincia e dei Comuni potrà essere scelto anche all'infuori dei componenti il Consiglio provinciale o comunale.

Il ministro dei lavori pubblici prescriverà il termine entro il quale dovrà procedersi dalla Provincia e dai Comuni alla designazione del loro rappresentante provvedendo direttamente alla nomina quando non sia fatta nel tempo stabilito.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla sua costituzione il Consiglio presenterà al Ministero dei lavori pubblici il regolamento interno dell'Ente, il progetto di massima delle opere da eseguire ed il piano di svolgimento dei lavori.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà provveduto ad assegnare all'Ente i fondi necessari per la gestione tecnica ed amministrativa e per l'esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Tutti i proventi di qualunque specie ricavabili a termini dell'art. 15 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, andranno a profitto del bilancio dell'Ente.

Art. 6.

L'Ufficio del Genio civile di Salerno è incaricato di stabilire con la rappresentanza dell'Ente le modalità di consegna dei progetti compilati e in corso di compilazione, nonchè di trapasso della gestione delle opere in corso che rientrino nel compito affidato all'Ente medesimo.

Art. 7.

A bonifica compiuta l'Ente provvederà alla consegna delle opere agli Enti e proprietari interessati a norma delle vigenti leggi, e cesserà da ogni funzione.

Le operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed il servizio dei prestiti eventualmente contratti saranno assunti secondo la rispettiva competenza dai ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — BERTINI — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1121 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art, 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e il relativo regolamento approvato con Nostro decreto del 22 dicembre 1921, n. 2046;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Ente autonomo con sede in Napoli per l'esecuzione della bonifica del bacino inferiore del Volturno e Bagnoli, in provincia di Napoli, la cui delimitazione territoriale risulta dal tipo firmato d'ordine Nostro dai ministri proponenti salve le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del piano di massima delle opere.

Oltre alle opere di bonifica idraulica del comprensorio escluso il bacino di Licola e Varcaturo, l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento, anche se non ricadenti nel comprensorio dell'Ente, e, in luogo dei Comuni e della Provincia, anche alla viabilità ordinaria, in quanto è necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.

Spetterà pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acque potabili nei limiti del proprio territorio, nonchè quelle di miglioramento agrario, di irrigazione e di difesa antimalarica della zona bonificata.

Art. 2.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto nel modo indicato dagli articoli 2 e seguenti del citato regolamento 22 dicembre 1921.

Art. 3.

Il rappresentante della Provincia e dei Comuni potrà essere scelto anche all'infuori dei componenti il Consiglio provinciale e comunale.

Il ministro dei lavori pubblici prescriverà il termine entro il quale dovrà procedersi dalla Provincia e dai Comuni alla designazione del loro rappresentante, provvedendo direttamente alla nomina quando non sia fatta nel tempo stabilito.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla sua costituzione il Consiglio presenterà al Ministero dei lavori pubblici il regolamento interno dell'Ente, il progetto di massima delle opere da eseguire ed il piano di svolgimento dei lavori.

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici sarà provveduto ad assegnare all'Ente i fondi necessari per la gestione tecnica ed amministrativa e per l'esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Tutti i proventi di qualunque specie ricavabili a termini dell'art. 15 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, andranno a profitto del bilancio dell'Ente.

Art. 6.

L'Ufficio del Genio civile di Napoli (Servizio generale) è incaricato di stabilire con la rappresentanza dell'Ente le modalità di consegna dei progetti compilati o in corso di compilazione nonchè di trapasso della gestione delle opere in corso che rientrino nel compito affidato all'Ente medesimo.

Art. 7.

A bonifica compiuta l'Ente provvederà alla consegna delle opere agli Enti e proprietari interessati a norma delle vigenti leggi e cesserà da ogni funzione.

Le operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed il servizio dei prestiti eventualmente contratti saranno assunti secondo la rispettiva competenza dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 13 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — BERTINI — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1084. Regio decreto 13 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, è approvato lo statuto organico dell'Ospizio « S. Antonio » in Sorrento, in data 6 maggio 1922.

N. 1086. Regio decreto 16 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per gli affari esteri, i dipartimenti di Lot, Lot e Garonne, Gers, Hautes Pyrénées, Tarn e Garonne, compresi nella circoscrizione territoriale del Nostro Consolato a Bordeaux e quello di Lozère, compreso nella circoscrizione del Nostro Consolato a Marsiglia, sono staccati dalle circoscrizioni suddette e compresi in quella del Nostro Consolato a Cette.

N. 1087. Regio decreto 16 luglio 1922, col quale sulla proposta del ministro per gli affari esteri, è istituita una Nostra Legazione a Quito (Equatore), con l'annuo assegno di lire cinquantamila da corrispondersi al titolare della Legazione stessa.

N. 1102. R. decreto 19 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, la Scuola professionale operaia « Giuseppe Zanardelli » in Gardone Val Trompia è classificata come scuola di tirocinio per congegnatori meccanici, con particolare riguardo alla fabbricazione delle armi ed assume il nome di R. Scuola professionale « Giuseppe Zanardelli » in Gardone Val Trompia.

Relazione di S. E. il ministro per l'agricoltura a S. M. il Re in udienza del 10 agosto 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario dell'Università agraria di Nettuno.

SIRE!

Con nota del 22 luglio p. p. il prefetto di Roma ha proposto che siano prorogati i poteri conferiti con decreto Ministeriale 25 aprile 1922, al R. commissario dell'Università di Nettuno; e ciò perchè possano essere completate le modificazioni dello statuto sociale.

Mi onoro pertanto di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto con cui si dispone la proroga anzidetta nei limiti consentiti dalla legge.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data 25 aprile 1922, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Nettuno in provincia di Roma, e fu nominato R. commissario per la temporanea gestione dell'Ente il dott. Riccardo Ventura;

Veduta la relazione del Nostro ministro per l'agricoltura, con la quale si propone di prorogare per un trimestre i poteri del commissario predetto, onde possa provvedere al riordinamento dell'Ente e specialmente alla modificazione dello statuto sociale;

Visto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Veduti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri conferiti con il R. decreto 25 aprile 1922 al R. commissario per la temporanea gestione dell'Università agraria di Nettuno sono prorogati di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI

Relazione di S. E. il ministro per l'agricoltura a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio d'amministrazione dell'Università agraria di Monterotondo (Roma).

SIRE!

Manifestatasi nel testè decorso giugno una viva agitazione fra gli utenti dell'Università agraria di Monterotondo contro quella Amministrazione, fu ordinata una inchiesta sull'andamento di questa.

Gravi addebiti di irregolarità ne sono risultati: quali una colpevole tolleranza nel non riscuotere le quote dovute e le rendite dell'Ente, maneggio diretto di somme assai cospicue mancanza di resa dei conti dal 1919, mancanza di regolamento interno: in complesso uno sgoverno tale della cosa pubblica che l'Ente, per quanto fornito di buon patrimonio, si trova gravato da un « deficit » ingente. Dippiù occorre por mano ad una rigorosa revisione delle liste degli utenti, con esclusione dei non aventi diritto, che furono ammessi per riflessi locali e considerazioni non afferenti a retti criteri amministrativi.

Questo stato di cose e la generale disistima di cui è colpita l'Amministrazione che, come si è detto, culminò perfino in pubbliche manifestazioni rendono necessario avvisare a radicali mezzi che assicurino un pronto ritorno di questa azienda ad un regime retto e normale che sia garanzia di benessere per gli officiati e di incremento al patrimonio collettivo.

Per tale motivo ho l'onore di rassegnare all'augusta firma della Maestà Vostra l'unito decreto col quale viene sciolto il Consiglio d'amministrazione della detta Università agraria e contemporaneamente disposta la nomina di un R. commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la relazione del Nostro ministro per l'agricoltura, con la quale su conforme proposta del prefetto di Roma, si propone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Monterotondo, in provincia di Roma, per la conseguente nomina di un Regio commissario per la temporanea gestione dell'Ente;

Visto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Visti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' sciolto il Consiglio di amministrazione dell' Università agraria di Monterotondo, in provincia di Roma, ed è nominato R. commissario per la temporanea gestione dell' Ente il sig. ing. agr. Giuseppe Biondi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 6 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Sepolcro (Arezzo).

SIRE!

Gli atteggiamenti assunti dall'Amministrazione del comune di San Sepolcro hanno suscitato contro di essa la reazione dei partiti avversari i quali, divisi al tempo delle elezioni, hanno ora trovato concordia di propositi ed unità di azione.

In occasione di taluni provvedimenti dell'Amministrazione, la

cui esecuzione venne dalla cittadinanza ritenuta inspirata a sentimento di rappresaglia, si determinò un diffuso malcontento popolare che ebbe la sua esplosione il giorno 23 aprile u. s. in cui una numerosa folla di popolo invadeva il municipio ed in un pubblico comizio, dichiarava la decadenza degli amministratori.

Con opportune e severe misure di polizia e con la nomina di un commissario prefettizio, che assunse la provvisoria gestione dell'azienda, furono allora evitate dolorose conseguenze.

Se non che, perdurando tuttora vivissima l'agitazione popolare ed avendo buona parte degli amministratori rassegnato senz'altro il mandato, non è opportuno fare subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, e si rende quindi indispensabile per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 2 agosto u. s., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Sepolcro, in provincia di Arezzo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Antonino Abbolito, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.
(Ruolo combattente).

Capitani.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Robutti Giuseppe, capitano, in aspettativa dal 1° gennaio 1922 per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° maggio 1922.

Maisano Benedetto, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 16 marzo 1922 per motivi speciali.

Arizio cav. Carlo, capitano, collocato in aspettativa dal 4 marzo 1922 per sospensione dall'impiego.

Tenenti

Con R. decreto del 22 gennaio 1922

Sodani Antonio, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 26 gennaio 1922, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 26 settembre 1921 e richiamato in servizio dal 27 settembre 1921, con decorrenza assegni dal 1° ottobre 1921 con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

Gualdini Adriano, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dall'8 aprile 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 9 detto mese con decorrenza assegni dal 16 aprile 1922.

Cenghialta Giuseppe, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 9 marzo 1921 richiamato in servizio effettivo dal 9 marzo 1922 con decorrenza assegni dal 16 marzo detto.

Briganti Bruno, tenente in aspettativa dal 27 febbraio 1920 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio trasferito in aspettiva per riduzione di quadri dal 27 febbraio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 28 detto mese con decorrenza assegni dal 1° marzo 1922 con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Cennamo Nicolino, tenente collocato in aspettativa dal 18 luglio 1920 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Pasquini Pasquino, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Bartoli Ernesto, tenente, collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Pisani Francesco, tenente, sono revocati e considerati come non avvenuti i Regi decreti 2 giugno 1921 e 19 febbraio 1922 che lo collocava in aspettativa per infermità e lo richiamava in servizio.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Moscati Riccardo, tenente, in aspettativa dal 22 dicembre 1919 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 22 marzo 1922, con decorrenza assegni dal 1° aprile 1922.

Franchini Gennaro, tenente, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 22 maggio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 23 detto mese, con decorrenza assegni dal 1° giugno 1922.

Cangemi Iser, tenente, in aspettativa dal 30 giugno 1919 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, la aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio per tutta la sua durata.

Cangemi Iser, tenente, in aspettativa dal 20 dicembre 1920 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Casella Italo, tenente, in aspettativa dal 30 dicembre 1919 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata fino al 25 novembre 1920.

Piccione Pasquale, tenente, in aspettativa dal 3 febbraio 1921 per

infermità temporanee non provenienti da cause di servizio l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 3 aprile 1922.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Santini Lino, tenente (T), in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 21 aprile 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO.

L'estrazione delle obbligazioni del prestito Blount per l'ammortamento al 1° ottobre p. v. non avrà luogo, giacchè ai termini della convenzione stipulata il 12 aprile 1865 tra il cessato Governo Pontificio e i signori Eduardo Blount e C. è stato provveduto all'ammortamento stesso mediante acquisti.

Roma, 16 agosto 1922.

Il direttore capo divisione
Borgia.

Pel direttore generale
Caputo.

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 10 luglio 1922	al 20 luglio 1922
Cassa (Specie metalliche milioni L. 232.611.000	580.005.000	593 998 000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.168.710 000	1.167.104.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.788.639 000	1.737.466 000
Fondi sull'estero (Portafoglio c/c)	80.096.000	80 331.000
Circolazione	3.213.993.000	3.192.177 000
Debiti a vista	195.607.000	194 454 000
Depositi in c/c fruttifero	310.653.000	318.043 000

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 20 luglio 1922.

Cassa		236.405.000
Portafoglio s/piazze italiane		221.050,000
Anticipazioni ordinarie		128.005.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	15 521.000
	Conti correnti	15.197.000
Circolazione	p/c/ del commercio	291.179.000
	p/c/ dello Stato	402.323.000
Debiti a vista		123.321.000
Depositi in c/c fruttifero		97.737.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		379.917.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		31,61 0/0

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, portante nuovi miglioramenti economici;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari nella seduta del 31 maggio 1922;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di diritto commerciale marittimo e industriale

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposta dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna a parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare e infine, che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 luglio 1922

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente.*